



CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
I GESTIONE FINANZIARIA E DEL PERSONALE**

Registro Generale **1209** del **30/05/2025**

Registro Settoriale **266** del **30/05/2025**

**OGGETTO: AREA 1 SERVIZIO DEL PERSONALE E SICUREZZA CIRCA:
SELEZIONE PUBBLICA - PER CURRICULUM E COLLOQUIO – PER
L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI “DIRIGENTE COMANDANTE
POLIZIA LOCALE” A TEMPO DETERMINATO E PIENO, EX ART. 110 -
COMMA 1 - DEL D.LGS. N.267/2000 - PER LA DURATA DI ANNI TRE (3)
DA DESTINARE ALL’AREA 6 VIGILANZA, CONTROLLO E SICUREZZA
DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE AVVISO.**

L'anno duemilaventicinque il giorno 30 del mese di Maggio nella sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Settore Dott. Adriano Domenico Saracino nell'esercizio delle proprie funzioni

Istruttore e RUP dell'Area:
SERVIZIO DEL PERSONALE E SICUREZZA
Dott. Fortunato Raffaele Ferrero

Il Responsabile dell'Area:
I GESTIONE FINANZIARIA E DEL PERSONALE
Dott. Adriano Domenico Saracino

Selezione pubblica - *per curriculum e colloquio* – per l'affidamento di n. 1 incarico di “*Dirigente Comandante Polizia Locale*” a tempo determinato e pieno, ex art. 110 - comma 1 - del D.Lgs. n.267/2000 - per la durata di anni tre (3) da destinare all’Area 6 Vigilanza, Controllo e Sicurezza del Territorio.” - Approvazione Avviso.

IL DIRIGENTE AREA 1 GESTIONE FINANZIARIA E DEL PERSONALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 24.05.2010 si è provveduto ad approvare il vigente “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di San Severo”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 30.04.2015 si è provveduto ad approvare il vigente “Regolamento disciplinante le procedure per l’accesso alla qualifica dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000”;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 24.02.2023 avente ad oggetto “Modifica della struttura organizzativa comunale e dell’organigramma approvati con deliberazione di giunta comunale n. 167 del 24 maggio 2010 e s.m.i.”, si è proceduto ad approvare la nuova struttura organizzativa e il nuovo organigramma del Comune di San Severo”;
- con la delibera n. 31 del 24.02.2023 soprarichiamata, si è approvata la previsione dell’Area VI denominata “*Vigilanza, Controllo e Sicurezza del territorio*”, ricomprensente all’interno il Servizio di Polizia Locale, con riconoscimento di struttura apicale, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, con adozione di atti consequenziali al fine di dotare il corpo di figura di livello dirigenziale e l’Unità Operativa di Protezione Civile. Nella presente Area si prevede la figura del Mobility Manager e della gestione P.U. del traffico, mentre gli aspetti di pianificazione restano nella competenza del dirigente dell’Area V, la gestione del randagismo e del canile comunale e gestione contratto e controllo urbano”;
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 14.04.2025, esecutiva ai sensi di legge, recante “*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione – P.I.A.O. 2025 – 2027, ai sensi dell’art. 6 del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito nella L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132*” nella quale si prevedeva, tra l’altro, l’assunzione di n.1 unità di “*Dirigente Comandante Polizia Locale*” a tempo determinato e pieno, da assegnare all’Area 6 Vigilanza, Controllo e Sicurezza del Territorio, ai sensi dell’art. 110 – 1° comma - del D.Lgs. 267/2000 per la durata di anni 3 (tre);
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 30.04.2025, esecutiva ai sensi di legge, recante “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione- P.I.A.O. 2025–2027, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito nella L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 E del D.M. 30 giugno 2022, n. 132 di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 62 del 14.04.2025. integrazione e modifica sez. iii-3.3.2 organizzazione e capitale umano sottosezione fabbisogno di personale 2025-2027*” si è proceduto a integrare e modificare la predetta D.G. n. 62 del 14.04.2025 lasciando inalterata la previsione della figura *de qua*;
- questo Ente rispetta le vigenti prescrizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e ricorrono le condizioni che consentono il reclutamento di personale a tempo determinato, come già attestato nella richiamata deliberazione della Giunta comunale, n. 62/2025.

Considerato che:

dalla lettura della richiamata deliberazione n. 62 del 14/04/2025, emerge la necessità assunzionale di n. 1 unità di “*Dirigente Comandante Polizia Locale*” da assegnare all’Area 6 Vigilanza, Controllo e Sicurezza del Territorio, ai sensi dell’art. 110 – 1° comma - del D.Lgs. 267/2000;

l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto l’obbligo dall’01/01/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, già effettuata da questo Ente con la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 13/02/2025 di cui in premessa, nella quale si è dato atto che questo Comune non presenta condizioni di soprannumero e di eccedenza di personale ai sensi del richiamato art. art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii.;

questa Amministrazione ha correttamente adempiuto a tutti gli atti propedeutici al fine di poter dar seguito alle assunzioni programmate.

Precisato che:

- l’Area cui destinare la figura dirigenziale di cui al presente atto - a tempo determinato ex art.110 del D.Lgs. 267/2000 è l’Area 6 Vigilanza, Controllo e Sicurezza del Territorio ferma restando la possibilità di modificare, nel corso del rapporto contrattuale, i Servizi da affidare in relazione alle mutate esigenze dell’Ente ovvero della città, compatibilmente con la tipologia di professionalità richieste;
- presso questa Amministrazione non è vigente alcuna graduatoria, a tempo indeterminato, per la figura dirigenziale ricercata;
- agli effetti delle riserve di legge previste (tra cui anche quella per le “*Forze armate*” ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, dal D.Lgs. 66/2010), il presente Avviso non soggiace, trattandosi di procedura “*Intuitu Personae*” e pertanto di esclusiva fiduciarità da parte del Sindaco.

Specificato che, trattandosi di incarico quale “Dirigente Comandante di Polizia Locale” e stante la procedura reclutativa ai sensi dell'ex art.110 TUEL, i candidati dovranno provenire, per come prescritto dall'art. 11 comma 4 della Legge Regionale 14 dicembre 2011, n.37 “Ordinamento della Polizia Locale” e ss. mm. e ii., il quale rimanda alle modalità di cui alla lettera d) comma 3 dell'art. 6, esclusivamente dai corpi o servizi di Polizia Locale nonché essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 5 della medesima Legge.

Rilevato che l'unità dirigenziale da reclutare ai sensi dell'art. 110 – 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dovrà possedere specifiche competenze in ragione della professionalità richiesta, come meglio specificato nel richiamato avviso pubblico (*Allegato "A"*).

Preso atto di quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza del 29 maggio 2017, n. 2526 “*anche dopo le modifiche del 2014 le procedure selettive di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, mantengono caratteristiche fiduciarie che non consentono di configurarle come veri e propri concorsi pubblici (per cui non è richiesta) la formazione di una graduatoria tra i candidati selezionati*”. “*Tale procedura*”, continua il Consiglio di Stato, “*è invece finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico dirigenziale*”.

Per arrivare alla conclusione che l'ente ha scelto di utilizzare procedure concorsuali, conclude il Consiglio di Stato, “*non è sufficiente la previsione, contenuta nell'avviso di selezione, che impone alla commissione di valutare i curricula dei candidati mediante l'assegnazione di un punteggio sulla base di criteri previamente fissati. Come si ricava dall'avviso in parola, il detto punteggio ha infatti il solo scopo di individuare la maggiore o minore professionalità di ciascun singolo candidato*”. La stessa sentenza richiama, testualmente, “*i principi espressi in materia dalle Sezioni unite della Cassazione, secondo cui è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia originata dall'impugnazione di atti di una procedura selettiva finalizzata al conferimento di incarichi dirigenziali a carattere non concorsuale, laddove per concorso si intende la procedura di valutazione comparativa sulla base dei criteri e delle prove fissate in un bando da parte di una commissione esaminatrice con poteri decisori e destinata alla formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati, mentre al di fuori di questo schema l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico invece costituisce l'esito di una valutazione di carattere discrezionale, che rimette all'amministrazione la scelta, del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi (da ultimo: Cass., SS.UU, ord. 8 giugno 2016, n. 11711, 30 settembre 2014, n. 20571)*”. Anche il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con Sentenza 10 settembre 2018, n. 5298, ha puntualizzato, testualmente, che “*procedura meramente idoneativa deve... ritenersi quella prevista all'art. 110 del*

T.U.E.L. per la copertura, autorizzata dallo statuto dell'ente locale, di "posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione": la natura di mero "incarico a contratto"; la natura necessariamente temporanea dello stesso; lo scolpito ancoraggio temporale ne ultra quem al "mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia"; la prefigurata modalità di automatismo risolutorio in caso di dissesto o di sopravvenienza di situazioni strutturalmente deficitarie; la possibilità di formalizzazione, sia pure eccezionalmente e motivatamente, di contratto propriamente "di diritto privato"; la mancata previsione della nomina di una commissione giudicatrice, del (necessario) svolgimento di prove e della (correlata) formazione di formali graduatorie concorrono ad evidenziare il triplice carattere di temporaneità, specialità e fiduciarità che caratterizza la procedura in questione, che - per tal via - deve ritenersi, in conformità al comune intendimento, bensì selettiva ma non concorsuale”. La stessa Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza del 13 novembre 2018, n. 29080, ha rilevato quanto si riporta testualmente “*...con riguardo alle controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali, anche se implicante l'assunzione a termine di soggetti esterni, si è precisato che esse sono di pertinenza del giudice ordinario... purché la selezione del destinatario dell'incarico non abbia natura concorsuale. E si precisa che non hanno natura concorsuale le procedure nelle quali la scelta del dipendente avviene in difetto della nomina di una commissione esaminatrice con poteri decisori, della formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati all'esito di una valutazione comparativa, connotandosi per contro l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico quale espressione di una valutazione dell'ente pubblico di carattere discrezionale*”.

Anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza del marzo 2020 n.171, ha ulteriormente ribadito che “*...vi è una notevole differenza tra concorso pubblico e selezione pubblica, sulla scorta delle sentenze della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 2867/2019, n. 1549/2017 e n. 2526/2017: "la procedura selettiva di cui all'articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000 non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi, essendo piuttosto finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico dirigenziale*”.

Preso atto, altresì:

- che il procedimento per il conferimento di incarichi dirigenziali a contratto ex art. 110, 1° comma, appare effettivamente strutturato come procedura “*idoneativa*” e non “*concorsuale*”, finalizzata all’individuazione motivata del candidato che presenti i requisiti più adeguati al ruolo da ricoprire, scelto dal Sindaco sulla scorta della trasmissione di una rosa di nominativi selezionati da una Commissione, priva di contenuti decisori, mediante valutazione dei “*curricula e colloquio*”, senza sfociare in alcuna graduatoria finale di merito;

- della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 23/04/2024, n. N. 03717 la quale definisce i limiti ed i vincoli da rispettare per avvalersi correttamente dell’articolo 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e pertanto questa Amministrazione, carente di figure professionali anche “*apicali*”, rappresentando l’urgenza di acquisire tale figura dirigenziale ed al fine di ridurre i tempi della selezione, intende emettere il presente avviso con la specifica che, ai fini della massima espressione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa e, quindi, dei principi di imparzialità e buon andamento della Amministrazione stessa (art. 97 Cost.), oltre che di correttezza e buona fede nella scelta del contraente, sarà data priorità di selezione ai dipendenti dell’Amministrazione che presenteranno la propria candidatura purché in possesso delle competenze richieste dall’incarico a seguito di apposita procedura idoneativa.

Considerato, per quanto esposto, di dover procedere all’indizione della procedura di selezione in attuazione di quanto previsto nella richiamata deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 14/04/2025 successivamente integrata dalla deliberazione di Giunta comunale n. 287 del 30.04.2025, relativa alla Programmazione triennale delle assunzioni di personale 2024/2026, al fine di provvedere all’assunzione di n. 1 unità di “*Dirigente Comandante Polizia Locale*” a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110 - 1° comma - del D.Lgs n. 267/2000, da assegnare all’Area 6 Vigilanza, Controllo e Sicurezza del Territorio per il periodo di anni 3 (tre) a far data dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro (ovvero altra data indicata nello stesso) eventualmente prorogabili/rinnovabili per un tempo non superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Visto:

- l’art. 16, comma 1 quater del Decreto Legge 24.06.2016, n.113, convertito con modificazione dalla Legge n.160 del 07.08.2016, pubblicata sulla G.U. n.194 del 20.08.2016, che testualmente recita: “*all’art. 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l’ottavo periodo è inserito il seguente: "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267"*;

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante le “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, ed in particolare gli artt. 35 e ss. in materia di reclutamento del personale.

Richiamato, in particolare, l’articolo 35-ter del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, così come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, al cui comma 1 prevede che: “*L’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all’articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito denominato “Portale”, disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.*”, prevedendo al comma 2 bis che: “*A decorrere dall’anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.*”

Precisato, inoltre che:

- la valutazione operata ad esito della selezione condotta è intesa esclusivamente ad individuare la parte contraente legittimata alla stipulazione del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 110, 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 e, pertanto, **non dà luogo alla formazione di una graduatoria di merito**;

- la scelta finale del candidato resta di competenza del Sindaco, il quale procederà, con atto motivato, alla formale individuazione del candidato prescelto anche sulla scorta degli apprezzamenti espressi, al riguardo, dalla Commissione di valutazione;

- il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro di cui al D.Lgs. 198/2006, dell’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/1999 ess.mm.ii..

Ritenuto, per tutto quanto sopra premesso e richiamato, di dover approvare l’allegato “*Avviso pubblico – per curriculum e colloquio - per la selezione di n.1 unità di Dirigente Comandante della Polizia Locale a tempo determinato e pieno*”, ai sensi dell’ex art.110, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 da destinare all’Area 6 Vigilanza, Controllo e Sicurezza del Territorio per il periodo di 3 (tre) anni con facoltà di proroga e/o rinnovo sino e non oltre la durata del mandato elettivo del Sindaco in carica.

Accertata l’assenza di situazione di conflitto di interessi ex art.6 bis della Legge n.241/1990 come introdotto

dalla Legge n.190/2012.

Rilevata la propria competenza in qualità di Dirigente dell'Area 1 Gestione Finanziaria e del Personale – giusto Decreto Sindacale n.12 del 29/12/2023.

VISTO:

- il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 82/2023;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii nonché l'art. 107, relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – “Codice dell'amministrazione digitale”;
- il D.L. 27 ottobre 2009, n. 150;
- il D.Lgs. n.66 del 15/3/2010 – recante il “Codice dell'ordinamento militare” e ss.mm.ii.;
- la Legge Regione Puglia n.37/2011;
- il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 25/02/2005;
- il “Regolamento disciplinante le procedure per l'accesso alla qualifica dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 30.04.2015
- il D.L. 13/2023;
- il CCNL Dirigenza del Comparto Funzioni Locali;
- lo Statuto comunale;
- la normativa di riferimento.

Espresso parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'adozione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa e che qui si intendono tutte per come riportate

1. **di approvare** l'allegato Avviso pubblico denominato “allegato A” – *il quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto* - e pertanto provvedere ad “**avviare**” la selezione - *per curriculum e colloquio* – per il reclutamento di n. 1 unità di “Dirigente Comandante Polizia Locale” a tempo determinato e pieno, da assegnare all'Area 6 Vigilanza, Controllo e Sicurezza del Territorio da assumere alle dipendenze di questo Comune, con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, ex art.110 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000, per il periodo di 3 (tre) anni, con facoltà di proroga e/o rinnovo sino e non oltre la durata del mandato elettivo del Sindaco in carica;
2. **di dare atto** che il citato avviso è conforme alle norme di cui al combinato disposto dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, così come novellato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 114/2014;
3. **di precisare** che presso questa Amministrazione non è vigente alcuna graduatoria a tempo indeterminato di “Dirigente Comandante Polizia Locale”;
4. **di attribuire** al soggetto che risulterà individuato dal Sindaco, la retribuzione tabellare prevista dal vigente CCNL dei Dirigenti e pertanto il trattamento economico sarà composto dallo stipendio tabellare vigente per l'area della dirigenza degli enti locali, dalla retribuzione connessa alla posizione ricoperta e da un'eventuale retribuzione di risultato, specificando che il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute di legge fiscali, previdenziali ed assistenziali nella misura fissata dalla legge;
5. **di precisare**, inoltre, che l'Amministrazione Comunale ha, altresì, la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente avviso in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio in presenza di contingenti vincoli legislativi e/o finanziari o qualora dall'esame dei titoli e/o dall'esito dei colloqui non si ritengano sussistere le condizioni per il conferimento dell'incarico, senza che gli eventuali candidati possano vantare pretese di qualsivoglia natura;
6. **di specificare** che la procedura di selezione sarà di tipo comparativo per “*curriculum e colloquio*” a cura di una Commissione da nominarsi con successivo atto dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande da parte dei candidati, priva di poteri decisori stante la competenza esclusiva finale del Sindaco, chiamato ad effettuare l'individuazione motivata, sulla scorta della rosa di nominativi trasmessa dalla Commissione, senza dare corso ad alcuna graduatoria finale di merito e, per l'effetto, la procedura assume natura “*idoneativa*”;
7. **di riservarsi** con successivo atto del Dirigente dell'Area 1 – Gestione Finanziaria e del Personale, l'assunzione del nominativo prescelto impegnando la relativa spesa che trova copertura sui pertinenti capitoli di spesa;
8. **di precisare**, inoltre, che agli effetti delle riserve di legge, trattandosi di figura fiduciaria cd. “*Intuitu*”

Personae”, la presente procedura non è soggetta a tale obbligo;

9. **di disporre** la pubblicazione dell'allegato “Avviso pubblico” per 15 gg consecutivi sul sito Internet istituzionale del Comune di San Severo (www.comune.san-severo.fg.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso”, all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Severo, dove potrà essere direttamente consultato e scaricato nonché sul Portale Unico del Reclutamento “InPA” disponibile all'indirizzo internet <https://www.InPA.gov.it>. e che le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio dei succitati giorni 15 (quindici), come meglio specificato nell'art. 4 dell'avviso *de quo*;
10. **di dare atto**, ai sensi dell'art.6bis della L. n.241/1990 e dell'art.1 co.9 lett. e) della L. n.190/2012, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento e del Dirigente;
11. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;



CITTA' DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

PUBBLICAZIONE IN ALBO PRETORIO N.2020

La determinazione N.1209 del 30-05-2025, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente dal 30-05-2025 al 14-06-2025

Data
30/05/2025

Il responsabile della pubblicazione
Dott. Adriano Domenico Saracino - S010 SEGRETARIO GENERALE -> S1 Area GESTIONE FINANZIARIA E DEL PERSONALE



CITTA' DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

REPORT FIRME DIGITALI

Sulla determinazione N.1209 del 30-05-2025, sono apposte le seguenti firme digitali:

Dettagli Firma

Numero firme: **1**

Firmato da: **SARACINO ADRIANO DOMENICO** il 30/05/2025 13:13:04
Ente certificatore: Namirial CA Firma Qualificata
Scadenza certificato: 11/06/2026 00:00:00

Data
30/05/2025

Piattaforma Traspare